



## SCOPRE IL REALE ORIENTAMENTO SESSUALE DEL MARITO DOPO IL MATRIMONIO, MA NON BASTA PER ADDEBITO

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

### INDICE

#### 1 INTRODUZIONE

#### 2 LA SENTENZA TRA ORIENTAMENTO SESSUALE, MATRIMONIO E ADDEBITO

#### 1 INTRODUZIONE

Quando un matrimonio finisce dopo la rivelazione dell'orientamento sessuale di uno dei coniugi, il piano umano può essere devastante. Il dolore, il senso di smarrimento, la percezione di una verità taciuta e la frattura affettiva possono assumere proporzioni enormi.-

Proprio su questo terreno, delicato e complesso, si colloca la **sentenza del Tribunale di Modena, Sez. I, 7 marzo 2024, n. 544**, che affronta una questione di grande rilievo: **la scoperta dell'orientamento omosessuale del coniuge può bastare, da sola, per ottenere l'addebito della separazione? E può giustificare, di per sé, una domanda risarcitoria?-**

#### 2 LA SENTENZA TRA ORIENTAMENTO SESSUALE, MATRIMONIO E ADDEBITO

Nel caso esaminato, la moglie aveva chiesto l'**addebito della separazione** al marito, sostenendo di avere scoperto il suo orientamento omosessuale dopo un ricovero ospedaliero e di avere subito, a causa di tale rivelazione, un trauma personale profondissimo.-

Il cuore della decisione è particolarmente importante, perché il Tribunale riafferma un principio che merita di essere scolpito con chiarezza: **l'orientamento sessuale non può essere considerato, in sé e per sé, una violazione dei doveri coniugali.-**

In altre parole, **il diritto non punisce un orientamento sessuale**, né può considerarlo automaticamente fonte di colpa matrimoniale.-

La sentenza si muove lungo una linea interpretativa equilibrata: la presa di coscienza o l'emersione dell'omosessualità può certamente rappresentare un passaggio umano dirompente, doloroso, destabilizzante e perfino distruttivo per l'altro coniuge, ma **non per questo assume, da sola, rilevanza colpevole sul piano giuridico.-**

Ciò che eventualmente può rilevare, infatti, **non è l'orientamento sessuale in sé**, bensì la **condotta concretamente lesiva dei doveri matrimoniali.-**

Ad assumere rilievo, in astratto, potrebbe essere ad esempio **una relazione extraconiugale**, una condotta infedele, una violazione dell'obbligo di lealtà, oppure un comportamento che abbia inciso in modo concreto e causalmente decisivo sulla crisi coniugale.-

Ma nel caso deciso dal Tribunale di Modena, **nulla di tutto questo risultava provato.-**